



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD n.38S/2018- RUFFO LORENZO

Tessera n. 241605

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI
VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

Con comunicazione datata 16/07/2018 , a firma Daniele Binda , Segretario del Circolo Golf Club Folgaria , trasmessa agli Organi di Giustizia della FIG, veniva inoltrato a questo Giudice il rapporto informativo completo delle dichiarazioni scritte rese a mezzo mail dai sigg.ri Ruffo Lorenzo (incolpato) , Paolo Riscica (giocatore denunciante) , Antonio Ferrante (marcatore dell'incolpato) , avente ad oggetto quanto accaduto in occasione della gara "Green Pass Trophy" disputatasi il 15/07/2018 presso il Golf Club Folgaria . Nello specifico il rapporto riferisce che il sig. Paolo Riscica , al termine della gara e dopo la cerimonia della premiazione, si recava presso la Segreteria e dopo aver richiesto l'esibizione dello score del sig. Ruffo Lorenzo (precisazione questa resa dal Segretario a questo Giudice nell'ambito dell'istruttoria effettuata) , contestava che il punteggio dallo stesso realizzato alla buca 17 fosse quello annotato sullo score , un 5 , perché aveva fatto 6.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Contattato subito dal Segretario a mezzo telefono , il sig. Ruffo Lorenzo , ricevuta spiegazione della ragione della telefonata finalizzata ad accertare il punteggio realizzato alla buca 17 , che risultava indicato di 5 colpi, ricostruiva la buca ed ammetteva di aver effettuato 6 colpi e non 5 .

Egli inviava a seguire subito una mail con la quale spiegava il perché dell' "errore" , specificando che "purtroppo il marcatore aveva sbagliato a segnare un 5 alla buca 17, e che solo alla fine della buca 18 , il sig. Ferrante gli chiedeva conferma di aver fatto un bogey e un par alla 17 e alla 18. Che e lui non ha ricostruito i colpi perché si fida sempre di quello che dice il marcatore e lascia che i suoi colpi vengano contati dagli altri, non avendo alcun interesse a vincere le gare". Gara che però in ragione del punteggio finale errato aveva vinto quale primo di prima categoria , con 37 punti stableford.

Aggiunge in tale mail di avere estremo rispetto per le regole del golf e che quanto accaduto è stato un gravissimo errore. Egli infatti non risulta ad oggi aver avuto altre contestazioni di comportamenti irregolari nella'ambito delle gare .

Il giorno dopo il sig. Ruffo Lorenzo si recava presso la segreteria del Circolo a restituire il premio.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il denunciante sig. Paolo Riscica dettagliava in una mail del 17/07/2018 la propria ricostruzione di quanto accaduto durante la gara in oggetto e ribadiva che il punteggio realizzato da Ruffo Lorenzo alla buca 17 era di cinque colpi e non 6 .

Circostanza questa pacifica perché ammessa dallo stesso incolpato, nonché dal suo marcatore sig. Antonio Ferrante il quale , sempre attraverso mail, ha dichiarato : “ alla fine della buca 17, per ottimizzare i tempi , ho prelevato il driver dal retro del car e mi sono avviato alla 18 omettendo di segnare i punteggi di Lorenzo e mio sullo score riposto nel vano anteriore della guida. Al termine della gara , mentre ci avviamo sul cart (lui e Ruffo) in Club House , al fine di compilare lo score, chiedo a Lorenzo riguardo il punteggio delle buche 17 e 18, con la domanda:quindi bogey e par le ultime due? Ricevendo risposta affermativa ho provveduto a scrivere i rispettivi punteggi di 5 e 4 .”

Il marcatore poi dichiara di aver ricontrollato con Lorenzo Ruffo lo score una volta giunti in Club House , e che nessuna contestazione veniva effettuata nell'immediatezza del termine della gara in ordine alla verifica degli score da parte di tutti e 4 i componenti del flight . Esprimeva infine il proprio



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

rammarico per l'errore involontario che può aver indotto, pur ritenendo di non avere alcuna responsabilità in ordine allo score dell'incolpato.

Con provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia FIG 12/10/2018 questo Giudice ha contestato all'incolpato l'illecito disciplinare previsto dall'art. 17 , punto 1, lett. c) , per avere egli dolosamente sottoscritto lo score con il risultato della buca 17 inferiore a quello reale , cioè 5 invece di 6.

Con tale comunicazione è stato altresì avvertito che la sanzione editale prevista per tale illecito è della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per un periodo da 12 mesi alla radiazione .

Esercitando i diritti previsti dal Regolamento, l'incolpato , che non si è avvalso della facoltà concessa di richiedere emissione di Decreto Sanzionatorio, ha fatto pervenire a questo Giudice una lunga ed articolata memoria difensiva nella quale ha ricostruito i fatti e fornito agli stessi specifiche giustificazioni.

Ha chiesto peraltro di essere sentito personalmente e all'udienza fissata per la decisione egli ha reso ulteriori spontanee dichiarazioni , comunque già contenute nello scritto difensivo al quale integralmente si è riportato .



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Non vi è dubbio quindi che il fatto oggetto del procedimento , e cioè la sottoscrizione dello score con l'indicazione del punteggio inferiore (5) annotato alla buca 17 da parte di Ruffo Lorenzo , rispetto a quello realmente conseguito (6) , abbia trovato conferma.

Lo stesso incolpato lo ha ammesso, sebbene a ciò sollecitato dalla telefonata ricevuta da parte del Segretario del circolo , avendogli questi segnalato il dubbio sul punteggio della buca 17 posto all'attenzione da parte del sig. Paolo Risica.

Vero è anche che egli è stato comunque collaborativo sin da subito, riconoscendo l'irregolarità commessa, da attribuirsi a suo dire a mero errore. Nella memoria difensiva il sig. Ruffo ha dettagliato le circostanze nelle quali egli ha giocato quella gara, soprattutto la sua stanchezza ed il nervosismo nel flight che ha marcato alcuni momenti del gioco e che , in ragione di ciò, "non vedeva l'ora di finire e di andare a casa".

Cosicchè proprio nelle ultime due buche , quando il marcatore , salito con lui in car, gli ha chiesto se alle buche 17 e 18 avesse fatto bogey e par , lui rispondeva di sì, distrattamente , avendo in mente solo il par della 18".

Oggetto di valutazione quindi da parte di questo Giudice è l'aspetto psicologico che connota il fatto oggetto del procedimento , vale a dire accertare se la violazione è stata commessa dall'incolpato dolosamente (con coscienza e volotà) , o se è frutto di errore imputabile a negligenza e



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

superficialità.

A tal proposito rilevano alcuni aspetti della vicenda , che conducono verso la volontarietà dell'illecito , e a concludere che il Ruffo Lorenzo abbia voluto avvantaggiarsi del fatto che il suo marcatore non aveva correttamente contato i colpi eseguiti alla buca 17 .

Pur infatti a voler considerare che l'incolpato , alla fine della gara , possa essere stato particolarmente stanco , irritato e nervoso anche a causa di alcuni malumori cresciuti durante il gioco, e che nell'immediato, una volta salito in car per andare verso la club house , non vedesse l'ora di andare a casa e possa aver "distrattamente" confermato al suo marcatore di aver fatto bogey e par alla 17 e 18 , ciò non toglie che , avuto modo , giunto in club house , di ricontrollare i risultati prima di sottoscrivere lo score (cosa che è stata fatta comunque fatta normalmente come riferisce il marcatore) , ben avrebbe avuto l'occasione di ripensare alla buca 17 e di rettificare il punteggio.

Peraltro proprio a tale buca , appena giocata , il Ruffo Lorenzo era finito fuori limite out a sinistra con il tee shot . Cicostanza questa che resta piuttosto impressa ad un giocatore e che incide sempre sul punteggio finale della buca, a causa della penalità che ne consegue .

Egli invece ha sottoscritto lo score con il punteggio (inferiore) , "assecondando" così quanto erroneamente il marcatore gli aveva riportato .

Né gli altri componenti del flight erano tenuti ad ascoltare quanto il Ruffo e



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

il suo marcatore dicessero al momento della verifica del suo score e pertanto che, in sede di verifica non fossero insorte contestazioni ^{non} può avere alcuna valenza nella valutazione dell'aspetto psicologico del fatto.

Neppure è una scusante sotto tale profilo quanto riferito dall'incolpato laddove dice: " ho risposto di sì al mio marcatore quando mi ha chiesto se avevo fatto bogey e par alla 17 e alla 18 , avendo in mente solo il par della 18".

Si può ritenere invece che egli avesse ben in mente le vicende della buca 17 perché , una volta contattato telefonicamente dal Segretario del circolo e informato di un problema di punteggio a tale buca , l'ha puntualmente ricostruita , senza tentennamenti .

In quella circostanza infatti il Ruffo Lorenzo ha esattamente riportato i colpi effettuati alla 17 e ha quindi ammesso che erano stati 6 e non 5.

Va invece tenuto in considerazione il complessivo comportamento tenuto dall'incolpato , comunque collaborativo sia prima che durante il procedimento, e valutabile positivamente e discrezionalmente dal giudice ai fini della sanzione , anche se non assurge a vera e propria circostanza attenuante quale prevista espressamente dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia , applicabile solo a chi "spontaneamente ed autonomamente abbia denunciato il proprio illecito prima che qualunque altro soggetto lo abbia



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

segnalato agli Organi a ciò preposti”.

Considerato che sussistono , per quanto sopra detto , le condizioni per ridurre il minimo edittale di mesi 12 di squalifica temporanea previsto dall’art. 17, punto 1 , lett.c) , del Regolamento di Giustizia , anche in forza di quanto dispone l’art. 20, comma 2 ,

PQM

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

DECIDE E DISPONE

A carico di RUFFO LORENZO , tessera Federale n. 241605, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, n.1, lett. c) e 20, 2° comma del Regolamento di Giustizia FIG , la sanzione della squalifica temporanea di mesi 8 , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell’ambito della FIG .

Così deciso in Padova, li 2/11/2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino


